

del 16 maggio 2026



Istituito il registro per le annotazioni preliminari in presenza di cause di giustificazione

Con circolare del 7 maggio 2026 il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia ha emanato direttive alle Procure Generali in ordine al Decreto-legge del 24 febbraio 2026 n. 23 con particolare riguardo all'art. 12 che contiene disposizioni in materia di attività d'indagine

dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione.

Ricordiamo che il decreto-legge del 24 febbraio 2026 n. 23, convertito con modificazioni nella legge del 24 aprile 2026 n. 54, ha introdotto importanti tutele per i soggetti che agiscono in presenza di cause di giustificazione introducendo un nuovo sistema di annotazione preliminare, che si aggiunge alla tradizionale iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p., da utilizzare per gestire le indagini relative a fatti coperti da cause di giustificazione.

In particolare, l'art. 12 aggiunge il nuovo comma 1-bis.1 nel corpo dell'art. 335 c.p.p., che prevede che il nome dell'autore di un fatto che "appare evidente" essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, non sia più iscritto nei registri esistenti ed in uso (mod. 21 e mod. 45), ma in un nuovo modello ad hoc, all'interno del quale il fatto è oggetto non di iscrizione, ma di "annotazione preliminare". La menzionata norma prevede che in tal caso l'annotazione preliminare sostituisce l'iscrizione nei registri già esistenti. L'art. 13, poi, rinvia l'adeguamento ad un successivo decreto del Ministro della giustizia che in data 22 aprile 2026 è stato adottato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 8. Detto decreto prevede l'approvazione del Modello 45-bis quale registro delle annotazioni preliminari del nome della persona cui il fatto è attribuito in presenza di una causa di giustificazione.

Deduzione nel 730/2026 delle spese Badante per disabile grave

Un nostro affezionato lettore chiede se è possibile portare integralmente in deduzione, le spese sostenute per l'assistenza prestata a un familiare convivente (disabile grave ai sensi della legge n. 104/1992), anche se resa da badante assunta con livello CS e non da persona in possesso di una qualifica professionale sanitaria. Al riguardo, la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 449/2025 ammette questa possibilità in virtù dell'art. 10, comma 1, lettera b) del TUIR che dovrebbe consentire la deduzione integrale delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, certificata ai sensi della Legge 104/1992. La menzionata pronuncia della Cassazione chiarisce che, con il termine assistenza specifica, il legislatore non ha inteso delimitare l'ambito di applicazione della norma a un particolare grado di specializzazione dell'assistente, ma ha inteso riferirsi alle spese necessarie all'assistenza del beneficiario, in ragione delle sue specifiche esigenze di cura. La deducibilità è quindi indipendente dalla natura specialistica della prestazione e dalla qualificazione professionale di chi la eroga. Il caso esaminato dalla Corte riguardava proprio l'assistenza prestata da collaboratrici domestiche a una persona invalida al 100%. L'Agenzia delle Entrate non ha però recepito questa sentenza. Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2026 continuano a prevedere che le spese deducibili ai sensi dell'art. 10 debbano riferirsi a particolari tipologie di assistenza qualificata:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e terapia occupazionale.

Pertanto, chi sceglie di applicare il principio fissato dalla Cassazione è giuridicamente sostenuto dalla pronuncia ma deve essere consapevole che l'Ufficio potrebbe contestare la deduzione in sede di controllo formale. Come rilevato dalla stessa ordinanza 449/2025, resta in ogni caso percorribile la detrazione al 19% sulle spese di assistenza domestica per persone non autosufficienti, ai sensi dell'art. 15 TUIR, a condizione che il reddito complessivo non superi i 40.000 euro.

Nuovo contratto per fornitura di divise estive di ordine pubblico

Abbiamo appreso che la Direzione Centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della P.S. ha stipulato un nuovo contratto per la fornitura di seimila capi di vestiario comprensivi della giubba estiva ignifuga e pantalone estivo ignifugo da ordine pubblico.

La stessa articolazione dipartimentale ha fatto sapere che l'esecuzione della fornitura richiede dei tempi che la rendono difficilmente compatibile con l'attuale vestizione estiva ragion per cui la società aggiudicataria potrebbe non garantire un anticipo delle consegne entro il prossimo mese di luglio. In tal caso, risultando una limitata ma non esigua disponibilità in scorta tattica delle divise in argomento, è stato richiesto a vista a tutti gli Enti di consegna, il passaggio di carico in scorta strategica, al fine di poter soddisfare richieste inderogabili legate alla prima vestizione del personale neo assegnato.

Riforma del bollo auto 2026

Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la nuova disciplina del bollo auto con l'obiettivo dichiarato di semplificare la riscossione, ridurre l'evasione fiscale e incentivare il rinnovo del parco circolante italiano.

La prima novità consiste nell'eliminazione della rateizzazione per le nuove immatricolazioni per le quali il bollo auto 2026 deve essere versato in un'unica soluzione.

Per chi acquista un'auto oggi, il pagamento della tassa di proprietà va effettuato:

- per le immatricolazioni effettuate dal 1° al 20 del mese entro la fine del mese stesso;
- per le immatricolazioni dal 21 a fine mese si ha tempo fino all'ultimo giorno del mese successivo.

L'importo del bollo auto non dipende esclusivamente dalla potenza, ma è influenzato pesantemente dalla classe di inquinamento (Euro 0, 1, 2, ecc.) e si determina consultando la voce P.2 della carta di circolazione (il Documento Unico):

- fino a 100 kW si applica una tariffa base differenziata per classe ambientale;
- oltre i 100 kW, per ogni kilowatt eccedente la tariffa aumenta progressivamente.

Nel 2026, i coefficienti per le auto Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 sono stati ritoccati verso l'alto in quasi tutte le regioni (Lombardia, Lazio e Campania in primis), con rincari che possono arrivare al 15%. L'obiettivo è chiaro: rendere il possesso di un veicolo obsoleto meno conveniente rispetto al passaggio a un modello ibrido o elettrico.

Il superbollo, anche nel 2026, rimane come addizionale erariale che colpisce le auto con potenza superiore a 185 kW, il suo importo è di 20 euro per ogni kW eccedente la soglia dei 185. Tuttavia, rimane attivo il sistema di riduzione graduale in base all'anzianità del veicolo:

- riduzione al 60% dopo 5 anni dalla costruzione;
- riduzione al 30% dopo 10 anni;
- riduzione al 15% dopo 15 anni;
- esenzione totale dopo 20 anni (quando il veicolo può essere considerato di interesse storico).

È importante ricordare che mentre il bollo auto ordinario va pagato alla Regione, il Superbollo è un tributo destinato allo Stato e va versato tramite Modello F24.

Ricordiamo che dal 2026, la giurisprudenza e le nuove circolari ministeriali hanno chiarito che il bollo auto è dovuto anche se il veicolo è fermo. La natura della tassa è legata alla proprietà e non alla circolazione. Questo significa che chi ha un debito con il fisco, il debito relativo al bollo auto continuerà a sommarsi anno dopo anno, rendendo ancora più difficile la futura sanzione o la vendita del mezzo.

Esistono ampie fasce di esenzione pensate per supportare le categorie fragili e chi sceglie la mobilità sostenibile.

- per le elettriche pure è prevista l'esenzione totale per i primi 5 anni. In alcune regioni virtuose come il Piemonte e la Lombardia, il bollo auto per le elettriche non si paga a vita;
- per le ibride (plug-in e mild) la situazione è frammentata. Molte regioni offrono 3 anni di esenzione, dopodiché il calcolo del bollo auto viene effettuato solo sulla potenza del motore termico, ignorando i kW del motore elettrico.

L'esenzione dal bollo auto per le persone con disabilità è stata confermata con criteri rigorosi. È limitata a un solo veicolo con limiti di cilindrata (2.000 cc per benzina, 2.800 cc per diesel).

Nel 2026, il controllo dei requisiti previsti dalla Legge 104 è diventato digitale: l'Inps comunica direttamente con le banche dati regionali, riducendo la necessità di presentare documenti cartacei ogni anno.

Per quel che concerne le cosiddette auto d'epoca:

- le auto over 30 sono esenti dal bollo auto di proprietà e pagano solo una tassa di circolazione (circa 25-30 euro) se circolano su strada pubblica;
- le auto ventennali (20-29 anni) per ottenere lo sconto del 50% è obbligatorio che il Certificato di Rilevanza Storica (CRS) sia trascritto sul Documento Unico di circolazione.

Se ci si dimentica di pagare il bollo auto, il sistema sanzionatorio premia chi si ravvede velocemente:

- entro 15 giorni è prevista una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- entro 90 giorni è prevista una sanzione ridotta al 1,67%;
- oltre l'anno si entra nel regime della sanzione piena, che può arrivare al 30% dell'importo originario del bollo auto, oltre agli interessi moratori.

È possibile pagare il bollo auto attraverso l'App IO grazie alla quale si riceve una notifica in prossimità della scadenza; l'home banking, attraverso il circuito Cbill; il sito Aci, utilizzando lo Spid o la Cie per accedere al proprio fascicolo veicoli; nei punti fisici come tabaccherie, uffici postali e agenzie di pratiche auto (che offrono anche consulenza in caso di errori nel calcolo del bollo auto).

Quando si prescrive l'indennità sostitutiva per ferie non godute

Secondo la giurisprudenza della suprema Corte di cassazione (Cass. sent. n. 3021/20) mentre gli stipendi non pagati, gli straordinari e il TFR si prescrivono (cioè scadono) in 5 anni, l'indennità sostitutiva per le ferie non godute segue la prescrizione ordinaria decennale.

La Cassazione ha respinto la tesi secondo la quale siccome sull'indennità per le ferie non godute si pagano i contributi INPS e le tasse come se fosse stipendio, allora dovrebbe prescriversi in 5 anni come lo stipendio. Secondo la Consulta, dunque, il fatto che lo Stato prelevi tasse e contributi su quella somma, assoggettandola a contribuzione previdenziale, non cambia la natura del diritto civile. Il carattere retributivo serve solo a garantire che il lavoratore abbia la copertura pensionistica anche su quei soldi (art. 2126 c.c.), ma non trasforma il risarcimento in una semplice busta paga ai fini della prescrizione.

Indennità di accompagnamento INPS

L'istituto trova la sua fonte nella legge n. 18/1980. Si tratta di una prestazione assistenziale erogata dall'INPS a favore degli invalidi civili totali che non sono in grado di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Spetta indipendentemente dal reddito e dall'età, a condizione di essere residenti in forma stabile in Italia.

La prestazione non è reversibile ai superstiti e cessa con la morte del titolare e viene riconosciuto esclusivamente sulla base della condizione sanitaria certificata dalla commissione medica, senza alcun limite di reddito personale, coniugale o familiare.

Per ottenere la prestazione è necessario soddisfare contemporaneamente requisiti sanitari e requisiti amministrativi.

Sul fronte sanitario, l'indennità spetta a chi presenta:

- inabilità totale e permanente (100%), per i soggetti tra i 18 e i 65 anni;
- impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua.

Per i minori e gli ultra65enni non si fa riferimento alla riduzione della capacità lavorativa: è sufficiente che il verbale attesti una delle due condizioni di non autosufficienza sopra indicate, rapportata alla capacità media di una persona sana di pari età. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 ha esteso il diritto anche a chi presenta un elevato rischio di cadute e necessita di supervisione continua negli spostamenti, anche in assenza di una totale impossibilità fisica di muoversi.

Sul fronte amministrativo, i requisiti sono:

- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- cittadinanza italiana, iscrizione all'anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari, permesso di soggiorno di almeno un anno ai sensi dell'art. 41 del TU sull'immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari.

Dal 1° gennaio 2026, dopo la correzione delle tabelle disposta con il Messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026, l'importo dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è di 551,53 euro mensili, erogati per 12 mensilità, per un totale annuo di 6.618,36 euro. Non è prevista la tredicesima mensilità. L'importo è fisso per tutti i beneficiari: non diminuisce al crescere del reddito né in presenza di altre pensioni o indennità.

La procedura si articola in due fasi distinte:

Nella prima fase, il medico curante compila e trasmette telematicamente all'INPS il certificato medico introduttivo, attestante le patologie e le menomazioni del richiedente. Il certificato ha validità 90 giorni entro i quali va presentata la domanda vera e propria. Nella seconda fase, il richiedente interessato o il genitore o tutore legale del minore interessato presenta la domanda telematica all'INPS tramite il portale istituzionale, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile rivolgersi a un patronato o a una delle associazioni di categoria abilitate (ANMIC, ENS, UIC, ANFAS), che forniscono assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura. Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici, le informazioni sanitarie, l'eventuale ricovero, l'eventuale svolgimento di attività lavorativa e le modalità di pagamento preferite.

Per gli invalidi civili over 65 è prevista una procedura semplificata che consente di anticipare l'invio delle informazioni socioeconomiche già nella fase sanitaria, accelerando i tempi di erogazione del trattamento.

Ricevuta la domanda, l'INPS convoca il richiedente per una visita medica presso la commissione ASL integrata da un medico INPS, generalmente entro 30 giorni (con corsie preferenziali per le patologie oncologiche). Al termine della visita, la commissione emette il verbale di invalidità civile, trasmesso all'interessato con raccomandata A/R o via PEC entro circa 30 giorni. In caso di verbale positivo, il richiedente deve trasmettere all'INPS il modulo AP70, con cui autocertifica i dati socioeconomici necessari alla liquidazione dell'indennità (assenza di ricovero, coordinate bancarie, dati fiscali). Per i minori, il modulo AP70 va inviato solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario. In caso di verbale negativo, il richiedente ha 60 giorni per presentare ricorso giurisdizionale.

Se la commissione ritiene che le minorazioni siano suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale indica la data della visita di revisione, effettuata direttamente da un Centro medico-legale INPS. Fino alla conclusione dell'accertamento di revisione resta valido il precedente verbale. È inoltre possibile ottenere una valutazione medica agli atti — senza visita in presenza — allegando la documentazione sanitaria direttamente alla domanda. Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 individua le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo.

Dal 1° marzo 2026 la riforma della disabilità ha esteso la procedura semplificata a 40 province, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Venezia. In queste aree il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico curante

avvia automaticamente l'iter, senza necessità di presentare separatamente la domanda amministrativa all'INPS. Per tutte le province non coinvolte dalla sperimentazione, la procedura ordinaria resta invariata fino al 31 dicembre 2026. Restano in vigore anche le semplificazioni introdotte con il Messaggio INPS n. 3347/2023, che ha esteso la possibilità di mantenere l'indennità durante il ricovero in struttura sanitaria pubblica nei casi di necessità, anche durante il ricovero, dell'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per le funzioni biologiche essenziali o di ricovero di un minore che necessita della presenza del genitore per l'intera giornata.

In entrambi i casi è necessaria una dichiarazione di ricovero indennizzato, con indicazione delle date di inizio e fine del ricovero e la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria, che attesta che l'assistenza fornita non esaurisce i bisogni del paziente.

Il pagamento dell'indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni, salvo i casi di ricovero indennizzato descritti sopra. Sono esclusi dal diritto all'indennità gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto di degenza o per fini riabilitativi in ospedale — il day hospital non costituisce ricovero ai fini della sospensione. In caso di miglioramento delle condizioni di salute o di perdita dei requisiti, l'assegno può essere revocato. È fondamentale comunicare tempestivamente all'INPS ogni variazione della propria situazione personale, sanitaria o di residenza, per evitare indebite percezioni che potrebbero comportare l'obbligo di restituzione delle somme e sanzioni amministrative.

L'indennità di accompagnamento non è compatibile con le indennità di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio: il beneficiario può scegliere la prestazione a lui più favorevole, ma non può percepire entrambe. La prestazione è invece cumulabile con:

- lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma, senza alcun limite di reddito;
- la pensione di inabilità civile totale e la pensione di reversibilità;
- le pensioni previdenziali dirette di qualsiasi importo;
- l'Assegno di Inclusione (ADI), ricorrendo agli altri requisiti previsti;
- l'indennità di comunicazione per i sordomuti e quella per i ciechi assoluti, purché le prestazioni siano riferite a minorazioni distinte e a diversi status di invalidità.

L'indennità non è tassabile ai fini IRPEF e non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario. Come chiarito dalla normativa ISEE, non viene calcolata neppure ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Cambio fornitore utenza luce in tempo reale

Dal primo dicembre prossimo, in Italia sarà possibile cambiare fornitore di energia elettrica in un solo giorno lavorativo a fronte delle circa tre settimane oggi occorrenti. La novità è stata stabilita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera del 3 marzo 2026, che – in attuazione della direttiva europea 2019/944 – mira a rendere più rapida e trasparente la scelta del fornitore da parte dei consumatori.

Tuttavia, non tutti i consumatori potranno cambiare fornitore in un solo giorno. La procedura in discorso sarà riservata ai clienti domestici, cioè famiglie e utenti singoli, mentre le piccole e medie imprese (PMI) saranno escluse da questa rilevante novità. Inoltre, per accedere allo switch veloce non sono ammesse morosità. Sarà sempre necessario essere in regola con i pagamenti delle bollette elettriche, pur con la precisazione per cui il piccolo ritardo non comporterà in automatico il blocco della procedura. La limitazione varrà, infatti, soltanto in caso di grave e prolungata morosità, come nelle circostanze in cui il fornitore abbia già richiesto l'indennizzo nell'ambito del Sistema Indennitario o la sospensione del punto di prelievo, ossia il luogo fisico in cui l'energia elettrica entra in casa.

È previsto, inoltre, un controllo preliminare sui dati del cliente e sul punto di prelievo (POD). Soltanto laddove i requisiti di regolarità dei pagamenti siano rispettati e vi sia assenza di procedure di indennizzo, potrà partire effettivamente il processo tecnico di cambio fornitore. Come detto, tale iter dovrà concludersi entro un giorno lavorativo. Nel dettaglio, il preliminary check sarà gestito attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), una piattaforma nazionale gestita da Acquirente Unico, dove sono registrati tutti i punti di prelievo e le informazioni sui clienti finali. Vero è che, pur essendo formalmente rapida, l'intera procedura – inclusiva di gestione letture e documentazione – potrebbe richiedere anche cinque giorni lavorativi. Ma si tratta, comunque, di un netto miglioramento rispetto alle tre settimane circa attuali. Inoltre, Arera ha colto l'occasione per rimarcare che i contratti a prezzo fisso non potranno essere modificati unilateralmente dal fornitore, né risolti in modo pregiudizievole per il cliente. L'Autorità rafforzerà la sorveglianza sulle pratiche commerciali scorrette come le vendite telefoniche o porta a porta. In ipotesi di variazioni contrattuali non concordate, i clienti potranno tutelarsi rivolgendosi allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

Al momento, la nuova procedura rapida riguarda solo l'elettricità. Il gas resta fuori principalmente per ragioni tecniche: la diffusione dei contatori elettronici è capillare per l'elettricità, mentre per il gas la transizione tecnologica è ancora in corso. In futuro, una volta consolidata la prassi per la luce, le istituzioni potrebbero valutare l'estensione anche al mercato del gas. Tuttavia – al momento – non sono state fissate date ufficiali.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

11/05 - Selezione personale P. di S. 27° corso spec. motorista navale equipaggio fisso di navigazione fino a 1000 hP

11/05- Seguito - Distintivo attività protezione civile per organizzazione esequie Papa Francesco e intronizzazione Papa Leone XIV

12/05 - Convocazione alla prova scritta 1000 allievi vice ispettore - Trattamento economico di missione.

12/05 - FRONTEX SNE 2026-06

Pensione di Vecchiaia - Anno 2025 - 2026									
Anno	Qualifica	Limite ordinamentale	Aspettativa di Vita		Requisito diritto		Finestra Mobile	Requisito Trattamento	
		Art 13 -D.lvo 334/2000	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	aa.	mm.
2025/2026	Dirigente Generale	65 anni	1	0	66	0	12	67	0
	Dirigente Superiore	63 anni	1	0	64	0	12	65	0
	Qualifiche inferiori	60 anni	1	0	61	0	12	62	0

Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 98/2011,
- dal 01.01.2025 al 31.12.2026 - Non incrementati - DM 18 Luglio 2023

Nota:

Il dipendente che ha già maturato, i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità (*), non trovano applicazione, L'incremento previsto per l'adeguamento alla Speranza di Vita e della Finestra Mobile

(*Pensione di anzianità perfezionata, con 58 anni di età e 36 anni di contribuzione (31 di servizio attivo e 5 di maggiorazione del servizio 1/2 - 1/3 - 1/5)

Pensione di Anzianità - Anno 2025 - 2026																
Anzianità contributiva a prescindere dell'età anagrafica					Pensione con le Quote (età anni/mesi + contributi)											
Anno	Aspettativa di Vita		Requisito diritto		Finestra Mobile	Requisito Trattamento		Anno	Aspettativa di Vita		Requisito Diritto ETA'	Requisito Diritto CONTRIBUTI	Finestra Mobile	Maturazione Trattamento età + Contributi		
	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	aa.	mm.		aa.	mm.	aa.	mm.	mm.			
2025	1	0	41	0	15	42	3	2025	1	0	58	0	35	0	12	Dopo 12 mesi
2026	1	0	41	0	15	42	3	2026	1	0	58	0	35	0	12	Dopo 12 mesi

Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 98/2011,
- dal 01.01.2025 al 31.12.2026 - Non incrementati - DM 18 Luglio 2023

Pensione di Vecchiaia - Anno 2027									
Anno	Qualifica	Limite ordinamentale	Aspettativa di vita		Requisito diritto		Finestra Mobile	Requisito Trattamento	
		Art 13 -D.lvo 334/2000	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	aa.	mm.
2027	Dirigente Generale	65 anni	1	1	66	1	12	67	1
	Dirigente Superiore	63 anni	1	1	64	1	12	65	1
	Qualifiche inferiori	60 anni	1	1	61	1	12	62	1

Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 98/2011,
- dal 01.01.2027 al 31.12.2027 - Adeguamento di mesi 1 (uno) - legge di Bilancio 2026 - 199/2025 - Art. 1 comma 185 - 194

Nota:

Il dipendente che ha già maturato, i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità (*), non trovano applicazione, L'incremento previsto per l'adeguamento alla Speranza di Vita e della Finestra Mobile

(*Pensione di anzianità perfezionata, con 58 anni e 1 mese di età e 36 anni di contribuzione (31 di servizio attivo e 5 di maggiorazione - 1/2 - 1/3 - 1/5)

Pensione di Anzianità - Anno 2027																
Anzianità contributiva a prescindere dell'età anagrafica					Pensione con le Quote (età anni/mesi + contributi)											
Anno	Aspettativa di Vita		Requisito diritto		Finestra Mobile	Requisito Trattamento		Anno	Aspettativa di Vita		Requisito Diritto ETA'	Requisito Diritto CONTRIBUTI	Finestra Mobile	Maturazione Trattamento età + Contributi		
	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	aa.	mm.		aa.	mm.	aa.	mm.	mm.			
2027	1	1	41	1	15	42	4	2027	1	1	58	1	35	0	12	Dopo 12 mesi

Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 98/2011,
- dal 01.01.2027 al 31.12.2027 - Adeguamento di mesi 1 (uno) - legge di Bilancio 2026 - 199/2025 - Art. 1 comma 185 - 194

Pensione di Vecchiaia - Anno 2028									
Anno	Qualifica	Limite ordinamentale	Aspettativa di Vita		Requisito diritto		Finestra Mobile	Requisito Trattamento	
		Art 13 -D.lvo 334/2000	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	aa.	mm.
2028	Dirigente Generale	65 anni	1	4	66	4	12	67	4
	Dirigente Superiore	63 anni	1	4	64	4	12	65	4
	Qualifiche inferiori	60 anni	1	4	61	4	12	62	4

Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 98/2011,
- dal 01.01.2028 al 31.12.2028 - Adeguamento di mesi 2 (due) - legge di Bilancio 2026 - 199/2025 - Art. 1 comma 185 - 194
- dal 01.01.2028 al 31.12.2028 - Adeguamento di mesi 1 (uno) - legge di Bilancio 2026 - 199/2025 - Art. 1 comma 180 specifico comparto sicurezza

Nota:

Il dipendente che ha già maturato, i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità (*), non trovano applicazione, L'incremento previsto per l'adeguamento alla Speranza di Vita e della Finestra Mobile

(*Pensione di anzianità perfezionata, con 58 anni e 4 mesi di età e 36 anni di contribuzione (31 di servizio attivo e 5 di maggiorazione - 1/2 - 1/3 - 1/5)

Pensione di Anzianità - Anno 2028																
Anzianità contributiva a prescindere dell'età anagrafica					Pensione con le Quote (età anni/mesi + contributi)											
Anno	Aspettativa di Vita		Requisito diritto		Finestra Mobile	Requisito Trattamento		Anno	Aspettativa di Vita		Requisito Diritto ETA'	Requisito Diritto CONTRIBUTI	Finestra Mobile	Maturazione Trattamento età + Contributi		
	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	aa.	mm.		aa.	mm.	aa.	mm.	mm.			
2028	1	4	41	4	15	42	7	2028	1	4	58	4	35	0	12	Dopo 12 mesi

Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 98/2011,
- dal 01.01.2028 al 31.12.2028 - Adeguamento di mesi 2 (due) - legge di Bilancio 2026 - 199/2025 - Art. 1 comma 185 - 194
- dal 01.01.2028 al 31.12.2028 - Adeguamento di mesi 1 (uno) - legge di Bilancio 2026 - 199/2025 - Art. 1 comma 180 specifico comparto sicurezza

Pensione di Vecchiaia - Anno 2029									
Anno	Qualifica	Limite ordinamentale	Aspettativa di vita		Requisito diritto		Finestra Mobile	Requisito Trattamento	
		Art 13 -D.Ivo 334/2000	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	aa.	mm.
2029	Dirigente Generale	65 anni	1	5	66	5	12	67	5
	Dirigente Superiore	63 anni	1	5	64	5	12	65	5
	Qualifiche inferiori	60 anni	1	5	61	5	12	62	5

Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 98/2011,
- dal 01.01.2029 al 31.12.2029 - Adeguamento di mesi 1 (uno) - legge di Bilancio 2026 - 199/2025 - Art. 1 comma 180 specifico comparto sicurezza

Nota:

Il dipendente che ha già maturato, i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità (*), non trovano applicazione, L'incremento previsto per l'adeguamento alla Speranza di Vita e della Finestra Mobile

(*Pensione di anzianità perfezionata, con 58 anni e 5 mesi di età e 36 anni di contribuzione (31 di servizio attivo e 5 di maggiorazione - 1/2 - 1/3 - 1/5)

Pensione di Anzianità - Anno 2029																
Anzianità contributiva a prescindere dell'età anagrafica						Pensione con le Quote (età anni/mesi + contributi)										
Anno	Aspettativa di Vita		Requisito diritto		Finestra Mobile	Requisito Trattamento	Anno	Aspettativa di Vita		Requisito Diritto ETA'	Requisito Diritto CONTRIBUTI	Finestra Mobile	Maturazione Trattamento			
	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	aa.		mm.	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	età + Contributi		
2029	1	5	41	5	15	42	8	2029	1	5	58	5	35	0	12	Dopo 12 mesi

Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 98/2011,
- dal 01.01.2029 al 31.12.2029 - Adeguamento di mesi 1 (uno) - legge di Bilancio 2026 - 199/2025 - Art. 1 comma 180 specifico comparto sicurezza

Pensione di Vecchiaia - Anno 2030									
Anno	Qualifica	Limite ordinamentale	Aspettativa di Vita		Requisito diritto		Finestra Mobile	Requisito Trattamento	
		Art 13 -D.Ivo 334/2000	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	aa.	mm.
2030	Dirigente Generale	65 anni	1	6	66	6	12	67	6
	Dirigente Superiore	63 anni	1	6	64	6	12	65	6
	Qualifiche inferiori	60 anni	1	6	61	6	12	62	6

- Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 98/2011,
- dal 01.01.2030 al 31.12.2030 - Adeguamento di mesi 1 (uno) - legge di Bilancio 2026 - 199/2025 - Art. 1 comma 180 specifico comparto sicurezza

Nota:

Il dipendente che ha già maturato, i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità (*), non trovano applicazione, L'incremento previsto per l'adeguamento alla Speranza di Vita e della Finestra Mobile

(*Pensione di anzianità perfezionata, con 58 anni e 6 mesi di età e 36 anni di contribuzione (31 di servizio attivo e 5 di maggiorazione - 1/2 - 1/3 - 1/5)

Pensione di Anzianità - Anno 2030																
Anzianità contributiva a prescindere dell'età anagrafica						Pensione con le Quote (età anni/mesi + contributi)										
Anno	Aspettativa di Vita		Requisito diritto		Finestra Mobile	Requisito Trattamento	Anno	Aspettativa di Vita		Requisito Diritto ETA'	Requisito Diritto CONTRIBUTI	Finestra Mobile	Maturazione Trattamento			
	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	aa.		mm.	aa.	mm.	aa.	mm.	mm.	età + Contributi		
2030	1	6	41	6	15	42	9	2030	1	6	58	6	35	0	12	Dopo 12 mesi

Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 98/2011,
- dal 01.01.2030 al 31.12.2030 - Adeguamento di mesi 1 (uno) - legge di Bilancio 2026 - 199/2025 - Art. 1 comma 180 specifico comparto sicurezza

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 20/2026 del 16 Maggio 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123